



**F.I.Bi.S.**

**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**

**Premesso che:**

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 03.10.2016 perveniva, alla Procura Federale della F.I.Bi.S, da parte del sig. ROMBI Giuseppe, ricorso avverso una "errata decisione arbitrale" presa durante la prima prova della Coppa Sardegna disputata in data 01.10.16;
- nel predetto ricorso, il sig. ROMBI Giuseppe lamentava di essere stato danneggiato da una errata interpretazione e concludeva nel richiedere il rimborso delle spese totali pari ad € 165,00 o l'attribuzione di punti 25 o 40;
- il Procuratore Federale, ritenendosi non competente, trasmetteva immediatamente gli atti a questo Ufficio;
- in data 28.10.16 venivano richiesti i referti ufficiali relativa alla Gara oggetto del reclamo che venivano trasmessi a questo ufficio in data 04.11.16;

**Considerato che:**

- l'art. 67, c.2) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento"*;
- l'art. 50 bis del vigente Regolamento di Giustizia attribuisce *"agli organi di giustizia la risoluzione delle*

*questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari [omissis] al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive"*

- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

\*

Le risultanze documentali relative alla prima prova della Coppa Sardegna disputata in data 01.10.16, riportate dalla Direzione di Gara e dal referto arbitrale, fanno propendere nel rilevare che si è trattato di mero errore di interpretazione di norma regolamentare, norma che sarebbe entrata in vigore alcuni giorni dopo.

Dal referto, inoltre, emerge che tale errore non ha inficiato la prestazione del sig. ROMBI Giuseppe.

Il Direttore di Gara - Luca SCALAS - riferisce nella sua relazione *"al fine del risultato partita, di cui allego il foglio partita, secondo il mio parere, il fatto è risultato ininfluenza"*.

V'è d'aggiungere che non trova residenza, nel Regolamento di Giustizia, la richiesta di risarcimento danni (a titolo di rimborso spese o attribuzione di punteggio), pertanto, le richieste avanzate dal sig. ROMBI Giuseppe devono essere disattese e non accolte.

**P.Q.M.**

Visto il Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- respinge le richieste avanzate da ROMBI Giuseppe nel ricorso del




01.10.2016 e dichiara di non doversi procedere nei confronti dell'arbitro  
e della Direzione di Gara.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni di rito.

Così deciso in Alba il 11 novembre 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rosso', written over the printed name 'Avv. Massimo ROSSO'. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive style.